

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 aprile 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali). (16R00155) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 27.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016. (16R00165) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 29.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018. (16R00030) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7. (16R00031) Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 dicembre 2015, n. 32.

Istituzione dell'Agencia per la protezione civile. (15R00537) Pag. 14


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre
2015, n. 0221/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). (16R00100) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre
2015, n. 0222/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). (16R00101) Pag. 24



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2015, n. **0225/Pres.**

Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997). (16R00109)..... *Pag.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. **0226/Pres.**

LR 27/2014, art. 6, comma 87: Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" Onlus di Gorizia. (16R00110) *Pag.* 32

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. **22.**

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016. (16R00055)..... *Pag.* 35

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2015, n. **37.**

Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria. (15R00529)..... *Pag.* 41

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2015, n. **38.**

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa). (15R00530)..... *Pag.* 44

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 novembre 2015, n. **27.**

Modifiche di norme in materia di cooperative giovanili. (16R00043)..... *Pag.* 47

LEGGE 12 novembre 2015, n. **28.**

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale. (16R00044) *Pag.* 47

LEGGE 20 novembre 2015, n. **29.**

Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche. (16R00045)..... *Pag.* 48



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22, parte I, del 23 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali).

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per “comune non costiero”: il comune il cui territorio non è delimitato in alcuna sua parte dal litorale marino.».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della l.r. 3/2008

1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «trasformazione» sono inserite le seguenti: «e al sostegno».

Art. 3.

Inserimento del Titolo VII bis nella l.r. 3/2008

1. Dopo il Titolo VII della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO VII BIS
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE
DISTRIBUTIVA NEI COMUNI NON COSTIERI

Art. 24-bis.

Finalità e tipologie di agevolazione

1. La Regione, riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese commerciali assume nei territori dell'entroterra, finanzia iniziative dirette al sostegno di piccole imprese commerciali, ubicate nei comuni ricompresi nelle aree interne come

definite dalla Giunta regionale sulla base della strategia nazionale aree interne e nei comuni non costieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b-bis*), che abbiano una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti ovvero che abbiano una popolazione residente non superiore a 5000 abitanti e soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri:

a) rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

b) rapporto tra numero di imprese e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

c) rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della provincia di appartenenza.

2. L'obiettivo di preservare e incrementare la rete distributiva nei comuni di cui al comma 1 è perseguito mediante le seguenti tipologie di agevolazione, concesse nel rispetto del regime *de minimis* fissato dalla vigente normativa comunitaria:

a) contributi a fondo perduto e/o contributi in conto interesse in forma attualizzata;

b) strumenti finanziari che assicurino alle piccole imprese commerciali condizioni di particolare vantaggio nell'accesso al credito.

Art. 24-ter.

Modalità di intervento

1. La Giunta regionale, sentiti ANCI Liguria e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina le tipologie di agevolazione da finanziare, i criteri, le priorità, i limiti e le condizioni per la concessione, liquidazione e revoca delle agevolazioni, potendo anche stabilire:

a) l'elevazione dell'entità dell'agevolazione in relazione a particolari caratteristiche delle aree interessate dagli interventi, alle condizioni soggettive dell'imprenditore, all'attività svolta, nonché alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale;

b) l'attribuzione congiunta delle misure agevolative di cui all'art. 24-bis, comma 2, anche con possibilità di scelta tra le stesse.

2. Per il finanziamento delle agevolazioni del presente Titolo, la Giunta riserva annualmente una quota della dotazione del Fondo di cui all'art. 5.

3. La Giunta predispone annualmente un report sull'efficacia dei provvedimenti di agevolazione di cui al comma 1 e lo trasmette alla Commissione consiliare competente.».



Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno finanziario: riduzione di euro 80.000,00 dell'U.P.B. 15.102 «Interventi per lo sviluppo del commercio» e contestuale aumento di euro 80.000,00 dell'U.P.B. 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 dicembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00155

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 27.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria*
- Parte I del 31 dicembre 2015 anno XLVI - n. 23)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017).

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo, 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2016 l'au-

torizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2008 e 2009 di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Vincolo di destinazione

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2016-2018, per l'anno 2016 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

Art. 3.

Equilibri di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 81 della Costituzione.

Art. 4.

Programma investimenti in sanità

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2016 in euro 2.659.665,57.


Art. 5.

Razionalizzazione del patrimonio del sistema regionale

1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa e favorire gli investimenti strategici, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.

2. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione Liguria pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 debbono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.



Art. 6.

Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2016 non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi

concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


7. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

Art. 7.

Razionalizzazione del parco autoveicoli regionali e riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale.

1. La Regione procede ad una razionalizzazione degli automezzi di proprietà regionale, adottando i provvedimenti amministrativi necessari per riconfigurare il servizio automobilistico regionale nelle sue varie componenti in modo efficiente ed efficace, così da supportare la funzionalità ed operatività dell'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale di riferimento, tenuto conto dei trasferimenti intervenuti ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La proprietà degli automezzi regionali, attribuiti in concessione o in comodato ai comuni per qualsiasi finalità, è trasferita, nel corso dell'anno 2016, a titolo gratuito, ai comuni medesimi.



3. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2016, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

6. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche al Presidente della Giunta regionale, al Vice Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali. La trattenuta, acquisita al bilancio della Giunta regionale, può pervenire fino al massimo di 500,00 euro mensili.

Art. 8.

Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2016, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Art. 9.

Divieto di sponsorizzazioni

1. La Regione, per l'anno 2016, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Art. 10.

Controllo della spesa per formazione

1. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2016, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2015 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.


Controllo della spesa per missioni

1. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2016, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con provvedimento del Segretario generale.

3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comu-



nitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

6. Ai fini di riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)).

1. L'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 18. (*Spese istruttorie*).— 1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti o alla conclusione di procedimenti comunque denominati di competenza dell'Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un contributo sulla base di tariffe definite con atto della Giunta regionale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua le fattispecie di applicazione e di esclusione sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta e delle spese sostenute. Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 70,00 a un massimo di euro 2.000,00.

3. Nel caso in cui allo stesso procedimento partecipino oltre alla Regione anche altri soggetti del settore regionale allargato, il pagamento degli oneri istruttori avviene a favore della Regione che provvede a ripartirne gli introiti fra tutti gli enti sulla base della rilevanza dell'attività istruttoria svolta. In questi casi la tariffa applicata può superare il massimale di cui al comma 2.

4. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3 avviene, anche gradualmente, a far data dai provvedimenti con i quali la Giunta regionale, anche ai fini della semplificazione delle procedure, individua la modulistica unica ed omogenea per tutto il territorio regionale da applicare in questi procedimenti.

5. Per conseguire maggiore efficienza l'Amministrazione regionale ed i soggetti del settore regionale allargato si avvalgono prioritariamente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione e semplificazione di detti procedimenti.

6. Qualora ai procedimenti di cui al comma 1 partecipino enti locali, la modalità di riscossione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche per tali procedimenti, previo accordo con gli stessi.».

2. Nelle more di approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della legge regionale n. 37/2011, come sostituito dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le disposizioni e le tariffe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 37/2011, come sostituito dal presente articolo, la tariffa può superare il massimale indicato al comma 2 del medesimo articolo qualora la somma delle tariffe in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore.

Art. 13.

Regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale

1. Nell'ambito del processo di attuazione dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare dell'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al citato decreto, e dell'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del medesimo decreto, al fine di favorire il processo di adeguamento del bilancio regionale ai nuovi principi contabili applicati e generali, e quindi dell'appostamento delle voci di bilancio in corrispondenza dell'esigibilità dei crediti, e nel rispetto dei principi generali di veridicità, attendibilità e correttezza, è disposta la regolarizzazione agevolata senza l'applicazione di sanzioni, interessi, per le annualità di tassa automobilistica dal 1999 al 2009, iscritte a ruolo coattivo, purchè il versamento sia effettuato entro il 31 ottobre 2016.

2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 è ammessa qualora non siano ancora iniziate procedure esecutive mobiliari o immobiliari.



3. Per le annualità d'imposta di cui al comma 1, in nessun caso si fa luogo al rimborso di somme già versate o versate a titolo di regolarizzazione agevolata di cui alla presente norma.

4. Con atto di Giunta regionale sono definite le modalità attuative di cui alla presente norma.

Art. 14.

Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016».

2. L'introito derivante dell'aliquota di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni può essere utilizzato fino ad un massimo del 20 per cento per contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di autoprotezione per civili abitazioni che, a seguito di opere di messa in sicurezza di aree R4 come individuate dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e successive modificazioni e integrazioni, non beneficiano della riduzione di rischio.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)).

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. È istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 4 «Gestione delle entrate tributarie e servizi», il Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede con l'incremento del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

4. La Giunta regionale può individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2017 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1.».

Art. 16.

Registro regionale degli assistenti familiari

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia il registro regionale della Liguria degli assistenti familiari.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce:


- a) i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro;
- b) le modalità per la tenuta del registro, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle persone iscritte;
- c) gli obblighi per gli iscritti al registro;
- d) le modalità di erogazione di contributi ed incentivi per sostenere le famiglie che si avvalgono di assistenti familiari iscritti nel registro per mantenere all'interno del nucleo familiare la persona non autosufficiente.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante fondi iscritti alla Missione 12 «Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia» del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 17.

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2016

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.



2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 41 - 42 - 43 - 55 - 56 - 59 - 62 - 63 - 72 - 79 - 90 - 93 - 95 e 96.

3. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.

4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Liguria;

c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Liguria.

5. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 1.

6. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef.

8. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016 e di sola competenza per gli esercizi 2017-2018, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018: Entrata riduzione, per ogni annualità, di euro 2.000.000,00 di «Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità» - 10.101.20; Spesa riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» per un importo di euro 2.000.000,00.

Art. 18.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)).

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 62/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, fatte salve diverse modalità concordate con i beneficiari, attraverso la stipula di appositi accordi tra le parti, anche relative all'utilizzo di ulteriori risorse destinate alle medesime finalità».

Art. 19.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)).

1. Al comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «degli uffici regionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore».

2. Il comma 11 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Il gettito derivante dalle riscossioni a titolo di imposta regionale risultanti dall'ultimo Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria approvato è destinato ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, per interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché per interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni. All'interno delle circoscrizioni di competen-



za delle autorità portuali il contributo è finalizzato esclusivamente a interventi di ripascimento stagionale. Una quota del 15 per cento dell'anzidetto gettito, e comunque non inferiore alla somma di 280.000,00 euro, è riservata al bilancio regionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza regionale.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la seguente variazione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016, in termini di sola competenza per gli esercizi 2017-2018: riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa della Missione 20.01 «Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva» di euro 700.000 e contestuale incremento, per ogni annualità, per il medesimo importo della Missione 9.01 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - difesa del suolo».

Art. 20.

Finanziamento di attività in campo sociale

1. Lo stanziamento finalizzato alla copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale e non utilizzato a tale scopo è destinato prioritariamente al finanziamento di attività in campo sociale rientranti nella Missione 12 «Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 26-bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

1. L'art. 26-bis della legge regionale n. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 26-bis - Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA).

1. E' istituito il Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA), alimentato attraverso i contributi di cui al comma 2, da risorse del bilancio regionale, da contributi statali e dell'Unione europea, qualora previsti, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di ERS ed in particolare di ERP, nonché alla riqualificazione e rigenerazione urbana.

2. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione e aree del contributo di costruzione dovuta in base alla vigente Tabella comunale di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contribu-

to di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi alla superficie di riferimento oggetto dell'intervento urbanistico ed edilizio.

3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 2 è versato in unica soluzione al momento della richiesta del rilascio del certificato di agibilità ovvero di deposito della dichiarazione di cui all'art. 37, comma 8-bis, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalità:

a) al Comune se nel proprio territorio sono presenti alloggi di ERP e il Comune è dotato della variante allo strumento urbanistico generale, prevista dall'art. 26;

b) alla Regione negli altri casi.

4. Le somme incamerate dal Comune e dalla Regione sono vincolate all'esclusivo utilizzo per interventi di manutenzione di alloggi di ERP e per la costruzione di nuovi alloggi ERP, nonché ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma 2:

a) gli interventi sugli edifici esistenti già a destinazione d'uso residenziale sino alla ristrutturazione edilizia compresa;


b) gli interventi di nuova costruzione anche per sostituzione edilizia aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 metri quadrati o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico;

c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata;

d) i programmi per l'edilizia residenziale sociale e gli interventi volti a incrementare l'offerta abitativa di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) gli interventi urbanistico edilizi che abbiano ad oggetto il recupero e la nuova costruzione anche per sostituzione edilizia di edifici e complessi di edifici da destinare ad uso residenziale oggetto di operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.

6. Per gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione aventi ad oggetto la realizzazione di unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale, all'otteni-



mento della certificazione energetica almeno per la classe A, il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 25 per cento ed è versato con le modalità di cui al comma 3.

7. I comuni sono obbligatoriamente tenuti a registrare quanto relativo agli interventi soggetti ai contributi di cui al presente articolo su apposita modulistica di monitoraggio che la Regione rende disponibile sul proprio sito web e che sono destinati ad alimentare l'Osservatorio del Sistema Abitativo.».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2009, n. 41 (Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale).

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 41/2009 è inserito il seguente: «Art. 2-bis (Modalità di attuazione e soggetto attuatore).

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.

2. La Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria) per gli adempimenti attuativi di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati totalmente a carico delle risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020.».

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale n. 41/2009, sono abrogati.

Art. 23.

Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Coloro che abbiano già maturato un diritto all'assegno di fine mandato in precedenti Legislature hanno diritto, nel caso di rielezione in Legislatura successiva alla IX, alla corresponsione di un assegno, per i soli mandati successivi, sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell'assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella prevista al comma 1, tenendo comunque conto, ai fini del non supera-


mento del limite massimo delle dieci mensilità, anche del numero delle mensilità già maturate nel corso della IX Legislatura, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Analogamente, per i Consiglieri regionali della IX Legislatura o, di Legislature precedenti, rieletti nella X Legislatura o in Legislature successive, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio. Ferme restando le determinazioni già assunte ai sensi dell'art. 27 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che rimangono invariate, al fine di individuare la corretta misura degli importi da riconoscere al conseguimento di tutte le condizioni di cui all'art. 19, dal termine della IX Legislatura è assunto a base di calcolo l'importo dell'indennità di carica vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 48/2012.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislatura della Liguria).

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «La somma da iscriversi da parte della Giunta regionale nel disegno di legge di bilancio preventivo della Regione, fatte salve le comunicazioni formali fornite dall'Ufficio di Presidenza, non può essere, a tal fine, inferiore all'importo rilevabile nell'ultima legge regionale di assestamento del bilancio.».

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza qualitativa e tecnica dei beni e dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, le somme necessarie alla gestione di detti servizi sono iscritte nel bilancio della Regione nel limite, per il triennio 2016-2018, della spesa risultante a consuntivo dell'esercizio finanziario 2014. Gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale.».



Art. 25.

Contrasto all'evasione tariffaria

1. Al fine di contrastare l'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale, la Regione promuove, per l'anno 2016, un progetto sperimentale volto all'implementazione dei controlli nell'area metropolitana genovese.

2. Una quota dell'importo riferito alle sanzioni incassate nell'ambito del progetto sperimentale di cui al comma 1 è trasferita alla Regione sulla base di accordi sottoscritti con il soggetto attuatore, al fine di finanziare il servizio di trasporto pubblico locale anche marittimo. Tale importo non può eccedere la somma stanziata dalla Regione per il progetto di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, anche sulla base degli esiti del progetto sperimentale di cui al comma 1, la Regione valuta politiche di integrazione tariffaria tra le varie modalità di trasporto pubblico per tutto il territorio regionale. A tal fine, nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a rivedere anche gli accordi già sottoscritti.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le seguenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e di cassa:

Stato di previsione dell'entrata:

Titolo III tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» aumento di euro 100.000,00;

Stato di previsione della spesa:

Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma «Trasporto per vie d'acqua» aumento di euro 100.000,00;

riduzione dell'autorizzazione di spesa della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 1 «Fondo di riserva» per la somma di euro 600.000,00;

contestuale aumento della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma 2 «Trasporto pubblico locale» per euro 600.000,00.

Art. 26.

Efficientamento del trasporto pubblico locale

1. Al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, approva un piano regionale di efficientamento e coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale che definisca criteri premianti, tenuto conto dei livelli dei servizi minimi per tutto il territorio regionale e del relativo costo standard, ai fini della ripartizione, a partire dall'anno 2017, delle risorse regionali di cui all'art. 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e ulteriori modificazioni e integrazioni, anche in deroga a disposizioni vigenti.

Art. 27.

Disposizioni in materia di vigilanza venatoria e sull'esercizio della pesca

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza venatoria e di vigilanza sull'esercizio della pesca anche avvalendosi di personale della polizia provinciale appositamente individuato.

2. Ai fini di cui al comma 1, i rapporti tra Regione ed enti di area vasta sono disciplinati da apposita convenzione.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e di cassa:

riduzione dell'autorizzazione di spesa della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 1 «Fondo di riserva» per la somma di euro 1.000.000,00;

contestuale aumento della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma 2 «Caccia e pesca» per euro 1.000.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 28.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00165



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 29.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018.

(Pubblicato nel N.S. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 50/I-II del 16 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro 294.803.947,20 e in termini di cassa in euro 512.762.047,20;

b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 264.255.166,60;

c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 262.259.166,60.

Art. 2.

Bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro 294.803.947,20 e in termini di cassa in euro 292.762.047,20;

b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 264.255.166,60;

c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 262.259.166,60.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2016-2018

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2016-2018:

a) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

b) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

c) quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli;

d) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

e) tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;

f) prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato;

g) prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

h) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

i) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

j) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;

k) elenco delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi;

l) nota integrativa e relativi allegati.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 dicembre 2015

ROSSI

(Omissis).

16R00030



LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante “Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 50/I-II della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2009

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2009 le parole «a mezzo stampa» sono sostituite dalla parola «cartaceo».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Articolazione del Bollettino Ufficiale) —

1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in due sezioni:

a) Sezione generale che comprende:

1. parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;

2. parte seconda: atti comunitari e statali;

3. parte terza: avvisi legali e bandi di gara;

b) Sezione concorsi:

1. concorsi ed esami.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009

1. L'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Sezione generale - parte prima: atti regionali, provinciali e comunali) — 1. Nella Sezione generale - parte prima sono pubblicati:

a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli stessi enti;

d) i provvedimenti, le ordinanze ed i comunicati degli organi amministrativi e dei responsabili delle strutture dei suddetti enti;

e) i provvedimenti e comunicati emessi da enti pubblici, dalle società partecipate e dalle società controllate dagli stessi enti o dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome quando la pubblicazione è prevista da legge o regolamento;

f) gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi ed i comunicati dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane e delle Comunità di Valle della regione;

g) gli statuti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona site nella regione, la cui pubblicazione sia stabilita con legge;

h) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

i) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

l) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi della Regione da parte dello Stato e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano da parte dello Stato e della Regione; le impugnazioni di leggi regionali e di leggi della Provincia autonoma di Bolzano previste dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i ricorsi per regolamento di competenza tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano, tra Regione e Province e tra Province;

m) inoltre a richiesta degli interessati, i provvedimenti, gli avvisi e gli annunci la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti.».

Art. 4.


Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2009

1. All'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica sono anteposte le parole «Sezione generale -»;

b) l'alinea è sostituita dalla seguente:

«1. Nella Sezione generale - parte seconda sono pubblicati:».



Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale n. 2 del 2009*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Sezione generale - parte terza: avvisi legali e bandi di gara) — 1. Nella Sezione generale - parte terza, sono pubblicati:

a) gli annunci legali;

b) i bandi, gli avvisi ed esiti di gara, della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali della regione e di altri enti pubblici.»

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n. 2 del 2009*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Concorsi ed esami) — 1. Nella Sezione concorsi possono essere pubblicati:

a) gli atti relativi a bandi di concorso ad impieghi presso lo Stato, la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano e presso altri enti pubblici, le nomine delle commissioni, i diari d'esame, le graduatorie, le nomine dei vincitori e tutti gli atti funzionali all'espletamento dei concorsi la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati;

b) i bandi di mobilità;

c) le pubbliche selezioni;

d) i bandi per l'assegnazione di borse di studio.»

Art. 7.

*Modifica dell'art. 9
della legge regionale n. 2 del 2009*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Uso delle lingue);

b) al comma 1 le parole «Nelle parti prima e seconda» sono sostituite con «Nella Sezione generale - parte prima e seconda»;

c) al comma 7 le parole «nelle parti prima e seconda» sono sostituite con «nella Sezione generale - parte prima e seconda»;

d) al comma 8 le parole «Nella parte terza» sono sostituite con «Nella Sezione generale - parte terza»;

e) al comma 9 le parole «Nella parte quarta» sono sostituite da «Nella Sezione concorsi».

Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 12
della legge regionale n. 2 del 2009*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Criteri, tempi e modalità di pubblicazione) — 1. La Sezione generale del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è edita con periodicità almeno settimanale.

2. La Sezione «concorsi» è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.

3. A ciascuna parte del Bollettino Ufficiale possono essere abbinati, all'edizione ordinaria di riferimento, Supplementi per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o qualora siano presenti specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

4. Il Bollettino Ufficiale può uscire in edizione straordinaria anche in un giorno diverso da quello stabilito.

5. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.

6. Il Presidente della Regione determina con proprio provvedimento il giorno di pubblicazione dei bollettini, i tempi e le modalità di pubblicazione.

7. Il Segretario della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può disporre la pubblicazione di altri atti e documenti amministrativi, aventi carattere di generalità; può inoltre disporre la pubblicazione, su richiesta di enti pubblici, di atti di particolare rilevanza, qualora detta pubblicazione sia indicata all'interno dell'atto da parte dell'organo adottante.»

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale n. 2 del 2009*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Richieste di pubblicazione) — 1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura di enti pubblici o altri soggetti interessati, all'Ufficio regionale competente per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel testo pervenuto all'ufficio competente. La responsabilità e la correttezza dei contenuti degli atti sono imputabili esclusivamente a coloro che hanno adottato il provvedimento.

3. La pubblicazione degli atti è effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o, al fine di tutelare la riservatezza, per estremi.



4. Con provvedimento del Presidente della Regione saranno definite le procedure e la gestione informatica per il trattamento dei documenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico.

5. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali omettendo tutte le informazioni che possono contrastare le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.».

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 15
della legge regionale n. 2 del 2009*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Inserzioni gratuite*) — 1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto richiedente.

2. I testi da pubblicare sono soggetti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.».

Art. 11.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 recante «Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona»;

b) l'art. 16 (Tariffe) della legge regionale n. 2 del 2009.

Art. 12.

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 dicembre 2015

ROSSI

(*Omissis*).

16R00031

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 dicembre 2015, n. 32.

Istituzione dell'Agenzia per la protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 49/I-II della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 10 dicembre
2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1359
del 24 novembre 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

E CONNESSE MODIFICHE DEL TESTO UNICO DELL'ORDINAMENTO

DEI SERVIZI ANTINCENDI E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1.

Finalità


1. In attesa della riorganizzazione definitiva, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e dell'art. 19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, l'accorpamento e la riorganizzazione delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e la protezione civile e del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con l'istituzione e il trasferimento di funzioni all'Agenzia per la protezione civile.

Art. 2.

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole «l'amministrazione provinciale» sono inserite le parole «e l'Agenzia per la protezione civile» e la parola «provvede» è sostituita dalla parola «provvedono».

2. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «sorgt die Landesverwaltung» sono sostituite dalle parole «sorgen die Landesverwaltung und die Agentur für Bevölkerungsschutz» e la parola «durchführt» è sostituita dalla parola «durchführen».

3. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole «da parte» sono inserite le parole «dell'Agenzia per la protezione civile e».



4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole «besteht für die» sono inserite le parole «Agentur für Bevölkerungsschutz und die».

Art. 3.

1. Nel comma 4-*bis* dell'art. 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «l'amministrazione provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile».

Art. 4.

1. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole «la Giunta provinciale, in base ai propri criteri generali fissati» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale».

2. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole «die Landesregierung» sono sostituite dalle parole «die Agentur für Bevölkerungsschutz» e le parole «auf der Grundlage von eigenen Richtlinien» sono sostituite dalle parole «auf der Grundlage von Richtlinien der Landesregierung».

Art. 5.

1. La rubrica del titolo III della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

«Servizio antincendi e altri servizi».

Art. 6.

1. La rubrica del capo I del titolo III della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

«Agenzia per la protezione civile».

Art. 7.

1. Gli articoli da 22 a 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«Art. 22. (*Istituzione*) — 1. È istituita l'Agenzia per la protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell'assessore competente.

3. L'Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L'Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua.

4. L'Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati.

5. L'Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

6. In caso di necessità l'Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell'amministrazione provinciale.

7. Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie.

Art. 23

Entrate e patrimonio

1. Le entrate dell'Agenzia consistono in:

a) assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti connessi al servizio antincendi, alla protezione civile, alle opere idrauliche e per lo svolgimento degli altri compiti di cui all'art. 22;

b) entrate derivanti da servizi resi dall'Agenzia dietro corrispettivo;

c) tutte le ulteriori entrate connesse ai compiti dell'Agenzia.

2. Tutte le entrate connesse ai compiti dell'Agenzia sono assegnate direttamente alla stessa.

3. Le entrate connesse al demanio idrico e alla gestione delle reti radio della Provincia sono riscosse dall'ufficio provinciale competente.

4. L'Agenzia dispone di un proprio servizio di cassa, affidato all'istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

5. La Provincia può mettere a disposizione dell'Agenzia i beni immobili necessari allo svolgimento delle sue attività. Il patrimonio immobiliare rimane in ogni caso di proprietà della Provincia.

6. La Provincia può mettere a disposizione o trasferire in proprietà all'Agenzia i beni mobili necessari allo svolgimento delle sue attività, inclusi i beni mobili registrati.

7. L'Agenzia utilizza e amministra i beni immobili e mobili necessari allo svolgimento delle sue attività e provvede alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quel che riguarda le sedi, la competenza permane in capo alla Provincia e le relative spese di gestione sono a carico del bilancio provinciale.


Art. 24

Organi dell'Agenzia

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori dei conti;



Art. 25

Il direttore dell'Agenzia

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell'Agenzia. La sua posizione giuridica corrisponde a quella del direttore di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce, sentiti i dirigenti competenti, gli obiettivi annuali dell'Agenzia e ne verifica l'attuazione;

b) esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell'Agenzia, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;

c) concede tutti i contributi in materia di servizi antincendi e protezione civile secondo i programmi approvati periodicamente dall'assessore competente;

d) esercita i compiti e le funzioni di un direttore di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione dell'Agenzia e gestisce il personale assunto dall'Agenzia stessa;

e) propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la dotazione complessiva dei posti del personale da assumere presso l'Agenzia;

f) sottopone all'approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d'esercizio e ne controlla l'attuazione;

g) stipula convenzioni e contratti in nome dell'Agenzia e ne garantisce la realizzazione e l'esecuzione;

h) sottopone all'approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;

i) è responsabile dell'amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell'Agenzia e nomina i depositari e i sub depositari dello stesso;

j) adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell'Agenzia.

3. Ai lavori, ai servizi e alle forniture si applicano le disposizioni vigenti in materia.

4. In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni sono esercitate dal sostituto.

5. Il direttore può delegare singole funzioni ai dirigenti dell'Agenzia.

Art. 26

Il collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Agenzia è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori.

3. Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Deve inoltre essere garantita un'equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.

4. I componenti del collegio rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

5. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

6. Il collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia;

b) redige una relazione sul budget annuale, sulle variazioni di budget ed sul bilancio d'esercizio.

Art. 27

Provvedimenti assessorili e deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, i provvedimenti assessorili e le proposte di deliberazione sottoposte dall'Agenzia all'approvazione della Giunta provinciale devono essere visti, secondo le rispettive competenze e responsabilità, dai dirigenti dell'Agenzia e dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di contabilità in ordine alla regolarità contabile.

Art. 28

Personale

1. All'Agenzia viene messo a disposizione il personale della Ripartizione Protezione antincendi e civile, con un contingente di 74 unità equivalenti a tempo pieno, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con un contingente di 149 unità equivalenti a tempo pieno, e della Ripartizione Opere idrauliche, con un contingente di 79,26 unità equivalenti a tempo pieno. I dipendenti interessati permangono nel ruolo generale ovvero nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

2. L'Agenzia prende in carico tutto il personale operaio assunto con contratto di diritto privato dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, mantenendo in capo allo stesso tutti i diritti quesiti e gli obblighi.

3. L'Agenzia può assumere personale, anche stagionale, per lo svolgimento delle sue attività aziendali.

4. Per il personale della Provincia trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento del personale provinciale.

Art. 29

Ricorsi

1. Contro gli atti amministrativi adottati dal direttore dell'Agenzia è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.»



Art. 8.

1. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente art. 29-bis:

«Art. 29/bis. (*Approvazione dello Statuto*) — 1. La Giunta provinciale approva lo Statuto dell'Agenzia, che stabilisce:

a) le denominazioni, l'articolazione, i compiti, le competenze della struttura dirigenziale e amministrativa e le direttive per la struttura stessa;

b) ulteriori compiti dell'Agenzia;

c) i principi della gestione contabile, amministrativa e tecnico-finanziaria dell'Agenzia.»

Art. 9.

1. Nel comma 3 dell'art. 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «dell'Azienda speciale» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia» e le parole «deliberate dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «approvate dal direttore dell'Agenzia». Le parole «anche in deroga alle disposizioni della legge provinciale di contabilità» sono soppresse.

2. Nel comma 4 dell'art. 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «ai sensi dell'art. 22» sono sostituite dalle parole «ai sensi della presente legge».

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'art. 45 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «dall'Azienda speciale» sono sostituite dalle parole «dall'Agenzia».

2. Nel comma 2 dell'art. 45 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «dall'Azienda speciale» e «dell'Azienda speciale» sono sostituite rispettivamente dalle parole «dall'Agenzia» e «dell'Agenzia».

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole «L'assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile può» sono sostituite dalle parole «Il direttore dell'Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell'assessore competente».

Art. 12.

1. Il comma 7 dell'art. 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. L'Agenzia provvede, previa autorizzazione dell'assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.»

Art. 13.

1. Nel comma 1 dell'art. 57 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole «dell'azienda speciale» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia».

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Agenzia sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016.

2. L'Agenzia assume tutte le funzioni e i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici, avvalendosi della struttura amministrativa esistente. Le suddette unità organizzative permangono in essere, e le competenze connesse restano invariate, fino all'approvazione dello Statuto dell'Agenzia.

3. Al fine di assicurare un regolare passaggio contabile, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo in persona del revisore unico dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile restano insediati fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2015.

4. Fino alla definizione o all'adozione di nuovi regolamenti, criteri, modalità, direttive, piani, tariffe, delibere e procedure, restano in vigore quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché dalla Giunta provinciale e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai corrispondenti organi dell'Agenzia.

5. L'Agenzia subentra in tutti i contratti attivi e passivi dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché delle Ripartizioni Protezione antincendi e civile e Opere idrauliche.

6. L'Agenzia liquida i contributi, i sussidi, i finanziamenti e i rimborsi delle spese concessi dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, dalla Giunta provinciale o dalla Ripartizione Protezione antincendi e civile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

7. Eventuali residui passivi a carico del bilancio provinciale a favore dell'Agenzia saranno versati sul conto esistente dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e successivamente assegnati automaticamente all'Agenzia.

8. Il decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36, e successive modifiche, resta in vigore fino alla riorganizzazione definitiva e in quanto compatibile con la normativa provinciale in materia di contabilità.



*Capo II*MODIFICHE DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI CONNESSE
ALL'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA

Art. 15.

Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante «Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali»

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole «l'amministrazione provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile».

2. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

«L'Agenzia per la protezione civile, previa autorizzazione dell'assessore competente, può concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche;»

3. Il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. L'Agenzia per la protezione civile è altresì autorizzata a concedere ai soggetti indicati al comma 4, anche a titolo gratuito, beni mobili per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche.»

4. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole «alla sede competente dell'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle parole «all'Agenzia per la protezione civile.»

5. L'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3. — 1. In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono, su ordine dell'assessore competente in materia di protezione civile, essere eseguite in economia direttamente dall'Agenzia per la protezione civile.»

6. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole «la Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile».

7. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole «la Giunta provinciale» nonché «la ripartizione provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la

protezione civile». Le parole «nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale» sono soppresse.

8. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:

«3. Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al comma 1 sia eseguita dall'Agenzia per la protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il comune versa all'Agenzia le spese necessarie per l'esecuzione, detratto l'importo spettante al comune ai sensi del comma 1.»

9. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole «La Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «L'Agenzia per la protezione civile».

10. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, all'inizio del secondo periodo la parola «Er» è sostituita dalla parola «Sie».

11. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, le parole «la Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile».

12. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole «la Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «l'Agenzia per la protezione civile».

13. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dall'Agenzia per la protezione civile».

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante «Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo»

1. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole «l'Assessore competente» sono sostituite dalle parole «il direttore dell'Agenzia per la protezione civile» e le parole «con decreto» sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole «con deliberazione della Giunta provinciale all'atto dell'autorizzazione di spesa» sono sostituite dalle parole «dal direttore dell'Agenzia per la protezione civile».

3. Nel comma 2 dell'art. 9-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole «dall'Assessore competente» sono sostituite dalle parole «dal direttore dell'Agenzia per la protezione civile».



4. Il comma 3 dell'art. 9-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è abrogato.

5. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole «dell'Assessore competente» sono sostituite dalle parole «del direttore dell'Agazia per la protezione civile».

6. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole «all'Assessore» e «L'Assessore» sono sostituite rispettivamente dalle parole «al direttore dell'Agazia per la protezione civile» e «Il direttore dell'Agazia per la protezione civile».

7. Nel comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole «la Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «il direttore dell'Agazia per la protezione civile».

Art. 17.

*Modifica della legge provinciale
10 dicembre 2007, n. 13, recante
«Disciplina del Servizio di soccorso alpino»*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, le parole «La Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle parole «L'Agazia per la protezione civile».

2. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, e successive modifiche, le parole «La Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «L'Agazia per la protezione civile».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 dicembre 2015

KOMPATSCHER

(Omissis).

15R00537

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2015, n. 0221/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 28 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Visto, in particolare l'art. 11 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazioni dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni;

Visto il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di approvarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la nota prot. n. 11917/P del 12/10/2015 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza dalla II Commissione consiliare permanente;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2015 del 16 ottobre 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;

b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma associata o societaria;

c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;

d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;

e) soggetto legittimato: per gli studi associati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio e per le società di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, il legale rappresentante della società;

f) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

g) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*;

h) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000,00 euro.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:

1) prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile;

2) prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

3) prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004;

b) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

c) le società diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, costituite nel rispetto delle normative di settore, composte esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3) e regolarmente iscritte al registro delle imprese, ove previsto.

2. Sono ammessi al contributo gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* che:

a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;

b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, da non più di tre anni;

c) svolgono esclusivamente attività professionale. Sono esclusi gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* che hanno tra i componenti almeno uno dei seguenti soggetti:

1) lavoratori dipendenti;

2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;

3) collaboratori di impresa familiare;

4) artigiani;

5) commercianti;

6) coltivatori diretti;

7) titolari di impresa individuale;

8) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.

3. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4.


Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 40.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione;

b) arredi;



c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche;

d) software;

e) realizzazione o revisione di un sito internet;

f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;

g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;

h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;

i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;

j) acquisto di testi;

k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;

l) adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale;

m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 13;

n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;

o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;

p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00;

q) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.

3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

5. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;

b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è

ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;


d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

e) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 2.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettere m) e n) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo previsto e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata per la stessa tipologia di spesa.

5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).



Art. 8.

Concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) la concessione del contributo;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

Art. 9.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo del contributo è compreso tra 1.500,00 euro e 20.000,00 euro.

3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di contributo previsto dal comma 2.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, nel rispetto del limite del triennio, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2;

f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.

4. La rendicontazione della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari aventi natura di impresa può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere d) ed e).

5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui al comma 6 è sospeso.

Art. 11.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

- a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) è intestata al soggetto beneficiario;
- c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

2. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite i seguenti strumenti: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. È ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale per le spese di importo inferiore a 500 euro.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

c) per pagamenti in contanti, tramite assegno o a mezzo di vaglia postale, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

4. Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 3, lettera a).



Art. 12.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
- b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.

2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i contributi ottenuti a valere sulla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, lettera m), il relativo vincolo di destinazione deve essere osservato con riferimento ai locali indicati nella domanda oggetto di adeguamento o ristrutturazione.

3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

6. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14.

Cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto non sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2.

Art. 15.

Cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, comma 3;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 5;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
- f) l'ammontare del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2;
- g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;
- i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso;
- j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 delle legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Il regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 169 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 169/2005 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 3 e 4.



Art. 19.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 169/2005.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2015, n. 0222/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 28 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;

Visto il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di approvarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la nota prot. n. 11917/P del 12/10/2015 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza della II Commissione consiliare permanente;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2016 del 16 ottobre 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;

b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), la data di inizio dell'attività professionale coincide con quella di effettivo avvio dell'attività professionale in forma individuale. Tale data è dichiarata dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);

c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;

d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;



e) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

f) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all'art. 7, comma 2, lettera b);

g) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile;

b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nel territorio regionale;

b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) da non più di tre anni;

c) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;

d) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale. Sono esclusi i soggetti che fanno parte di studi associati o di società di professionisti o che sono:

1) lavoratori dipendenti;

2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N. P.S. o da altre casse pubbliche o private;

3) collaboratori di impresa familiare;

4) artigiani;

5) commercianti;

6) coltivatori diretti;

7) titolari di impresa individuale;

8) amministratori di società di persone o di capitali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che abbiano aperto la partita IVA da più di tre anni qualora:

a) abbiano esercitato un'attività professionale presso altri studi e il loro volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;

b) abbiano variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 40.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione;

b) arredi;

c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche;

d) software;

e) realizzazione o revisione di un sito internet;

f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;

g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;

h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;

i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;

j) acquisto di testi;

k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;

l) adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale;

m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 13;

n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;

o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;

p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00.

3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

5. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).



Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

- a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
- b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
- c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
- b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;
- c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 2.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettere m) e n) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo previsto e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata per la stessa tipologia di spesa.

5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) la concessione del contributo;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

Art. 9.


Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo del contributo è compreso tra 1.500,00 euro e 20.000,00 euro.

3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di contributo previsto dal comma 2.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.



Art. 10.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, nel rispetto del limite del triennio, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);

d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2;

f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.

4. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

5. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 11.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

2. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite i seguenti strumenti: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. È ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale per le spese di importo inferiore a 500 euro.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

c) per pagamenti in contanti, tramite assegno o a mezzo di vaglia postale, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

4. Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 3, lettera a).

Art. 12.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fidejussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fidejussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiama l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.


Obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;

b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.

2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i contributi ottenuti a valere sulla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, lettera m), il relativo vincolo di destinazione deve essere osservato con riferimento ai locali indicati nella domanda oggetto di adeguamento o ristrutturazione.



3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

6. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14.

Cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto non sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2.

Art. 15.

Cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, comma 3;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 4;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
- f) l'importo del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2;
- g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;
- i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso;
- j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del provvedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Il regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 373 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 373/2004 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 3 e 4.

Art. 19.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 373/2004.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2015, n. **0225/Pres.**

Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) ed in particolare l'art. 30, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) che disciplina, tra l'altro, la gestione del patrimonio mobiliare regionale;



Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Visto in particolare l'art. 73 della citata legge di contabilità regionale, ai sensi del quale le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato sono applicabili per quanto non previsto e in quanto compatibili con la disciplina contenuta nella medesima legge regionale 21/2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, con la quale è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali così come definita nell'allegato A, alla deliberazione medesima;

Viste, altresì, le successive modifiche alla sopra richiamata deliberazione 1612/2013 ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 17 ottobre 2014, con la quale l'allora Servizio provveditorato e servizi generali è stato soppresso con la contestuale istituzione del Servizio centrale unica di committenza e del Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali e con la quale sono state conseguentemente ridefinite le competenze dei summenzionati Servizi;

Considerato che, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 39, del sopra richiamato allegato A alla deliberazione 1612/2013, le funzioni acquisite dal Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali consistono, tra l'altro, nel tenere l'evidenza dei beni mobili comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale, nell'assunzione in carico dei beni mobili regionali, nella tenuta e nell'aggiornamento del relativo inventario, nella nomina dei vice consegnatari di tutte le strutture regionali, nonché nella gestione e dismissione degli arredi e delle attrezzature;

Ravvisata dunque la necessità di adeguare il vigente Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali in attuazione della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997) di cui al proprio decreto 3 agosto 2010, n. 0183/Pres., in relazione alle modificazioni intervenute nelle funzioni del Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali, al fine di renderlo compatibile con il nuovo assetto organizzativo regionale;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere allo snellimento di alcune procedure relative alla gestione dell'inventario, con particolare riferimento alla specificazione delle categorie dei beni mobili, alla definizione dei registri, alla cessione e dismissione dei beni inutilizzabili, ad una revisione della disciplina concernente la nomina e le competenze dei Vice Consegnatari nonché le funzioni della Commissione di valutazione dei beni mobili regionali;

Visto il testo del regolamento allegato alla presente deliberazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2015, n. 1658;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei beni mobili regionali in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997).

Art. 2.

Acquisizione dei beni mobili

1. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale vengono iscritti nelle scritture inventariali dei beni mobili, composte dai seguenti Registri informatici:


- a) Registro inventario;
- b) Registro di carico e scarico;
- c) Registro dei beni mobili pertinenziali ad immobili;
- d) Registro dei beni di facile consumo.

2. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 costituisce presa in carico del bene.

Art. 3.

Registro inventario

1. Il Registro inventario è lo strumento rappresentativo, nella forma di documento contabile, in cui i beni e tutti gli elementi patrimoniali sono esposti in modo da costituire l'evidenza patrimoniale dei beni mobili nella loro totalità. L'iscrizione dei beni nel Registro inventario consente la ricerca, la classificazione, la descrizione e la valutazione dei singoli elementi patrimoniali.



2. I beni mobili vengono iscritti nell'inventario secondo le rispettive categorie, a seguito di collaudo o dell'accertata regolare fornitura ovvero di valutazione di stima. L'inventario dei beni mobili si suddivide nelle seguenti categorie di beni:

a) Categoria I:

- 1) mobili e arredi per ufficio;
- 2) mobili e arredi per alloggi e pertinenze;
- 3) mobili e arredi per locali ad uso specifico non pertinenziali ad immobili;

b) Categoria II: materiale bibliografico;

c) Categoria III:

- 1) hardware;
- 2) macchinari per ufficio;
- 3) strumenti musicali;
- 4) opere dell'ingegno;
- 5) impianti ed attrezzature che non siano infissi su immobili;

d) Categoria IV: quadri, sculture, oggetti d'arte e mobili di pregio;

e) Categoria V:

- 1) mezzi di trasporto stradali leggeri;
- 2) mezzi di trasporto stradali pesanti;
- 3) automezzi ad uso specifico;
- 4) mezzi di trasporto aerei;
- 5) mezzi di trasporto marittimi;
- 6) armamenti;
- 7) altri beni mobili iscritti in pubblici registri.

3. Nell'inventario dei beni mobili sono indicati:

- a) la denominazione e la descrizione dei beni;
- b) la quantità dei beni;

c) il valore dei beni determinato in base al prezzo di acquisto o, in mancanza di questo, di stima;

- d) il numero progressivo d'identificazione distinto per categoria;
- e) l'indicazione del luogo nel quale i beni si trovano.

4. All'atto dell'iscrizione del bene acquisito a titolo oneroso sono riportati i dati contabili relativi al capitolo di spesa e l'esercizio finanziario interessato.

5. I dati inseriti consentono l'accertamento:

- a) del coefficiente di rivalutazione annuale;
- b) del valore di rivalutazione annuale;
- c) del valore residuo dei beni.

Art. 4.

Rivalutazione dei beni mobili

1. La rivalutazione dei beni iscritti nel Registro inventario avviene il 31 dicembre di ogni anno mediante la riduzione del 20 per cento del valore iniziale. La rivalutazione opera dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di acquisizione del bene.

2. I beni di categoria IV rimangono con il valore alla data d'inventario, salva rivalutazione a seguito di stima.

Art. 5.

Registro di carico e scarico

1. I beni acquisiti dall'Amministrazione regionale con valore unitario non superiore ad euro 50,00 vengono iscritti nel Registro di carico e scarico, di regola, a cura del Vice Consegretario.

2. I beni rivalutati ai sensi dell'art. 4, con valore non superiore ad euro 50,00, vengono cancellati dal Registro inventario e iscritti nel Registro di carico e scarico.

3. Il Registro di carico e scarico indica:

- a) la denominazione e la descrizione dei beni;
- b) la quantità dei beni;

c) il valore dei beni;

d) il luogo nel quale i beni si trovano.

Art. 6.

Variazione di consistenza dei beni mobili

1. Le variazioni che si verificano, relativamente alla consistenza dei beni, per aumenti o per diminuzioni, sono registrate e giustificate mediante dichiarazioni di assunzioni in carico o scarico numerate progressivamente in via informatica.

2. Le dichiarazioni di carico o scarico sono confermate almeno una volta all'anno con decreto del Consegretario.

Art. 7.

Registro dei beni mobili pertinenziali ad immobili

1. I beni mobili acquistati con finalità di complemento specifico ad immobili ed impiantati o infissi in maniera stabile all'edificio, talché ne risulti impossibile o eccessivamente costoso il riutilizzo in altra ubicazione, vengono iscritti nel Registro dei beni mobili pertinenziali ad immobili e concorrono alla determinazione del valore dell'immobile.

Art. 8.

Registro dei beni di facile consumo

1. Ferme restando le norme generali per l'iscrizione dei beni nel Registro inventario, sono iscritti nel Registro dei beni di facile consumo, ancorché di valore superiore a euro 50,00:

a) le piccole attrezzature d'ufficio, i materiali di consumo, di cancelleria e gli oggetti fragili. Per oggetti fragili si intendono gli oggetti che per l'uso continuo sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente; tra questi sono inclusi gli utensili di qualsiasi genere, gli oggetti di vetro, terracotta, porcellana o materiale plastico, i cestini;

b) il materiale destinato all'attività promozionale, divulgativa, didattica dell'Amministrazione regionale da considerarsi di normale deperimento;

c) i programmi applicativi (software) a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della particolare natura che non consentono l'acquisizione della proprietà ma soltanto del «diritto d'uso» del bene;

d) i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro;

e) gli accessori e le attrezzature ordinariamente utilizzati per migliorare l'uso di beni mobili e/o atti a consentirne il loro regolare utilizzo;

f) le apparecchiature elettroniche da applicare alla fauna selvatica per il monitoraggio ed il controllo a distanza.

Art. 9.

Acquisizione di beni mobili da funzionari delegati

1. I funzionari delegati, responsabili della liquidazione delle fatture relative alla fornitura di beni mobili di cui all'art. 3, comma 2, prima di procedere alla liquidazione trasmettono la documentazione al Vice Consegretario di riferimento affinché provveda, tramite il Servizio competente a gestire i beni mobili regionali, all'iscrizione dei beni nel Registro inventario.

2. I beni di valore unitario non superiore a euro 50,00, vengono iscritti nel Registro di carico e scarico a cura del Vice Consegretario di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1.



Art. 10.

Consegnatario

1. Il Direttore del Servizio competente a gestire i beni mobili regionali è il Consegnatario dei beni mobili regionali.
2. Il Consegnatario provvede alla conservazione dei beni mobili in uso presso gli uffici della Regione ed alla loro assunzione in carico negli appositi registri, della cui regolare tenuta è responsabile.
3. Il Consegnatario è responsabile dei beni mobili ricevuti in consegna, fino all'adozione del provvedimento di scarico.
4. Il trasferimento di beni fra gli Uffici dell'Amministrazione regionale deve essere preventivamente autorizzato dal Consegnatario.
5. In assenza dell'autorizzazione, ogni responsabilità derivante dal trasferimento dei beni grava su chi dispone od effettua tale operazione.

Art. 11.

Conto giudiziale e passaggi di consegna

1. Il Consegnatario, agente contabile per materia, gestisce le bollette di carico e scarico in via informatica ed entro il mese di febbraio di ogni anno presenta alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il conto giudiziale, costituito dal prospetto delle variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio finanziario concluso, con i dati finali da riportare a nuovo, nonché copia delle relative bollette di carico e scarico utilizzate.
2. All'atto della nomina del nuovo Consegnatario, il Consegnatario uscente provvede alla chiusura contabile delle proprie scritture, con le modalità di cui al comma 1.
3. La consegna al nuovo Consegnatario ha luogo sulla base della chiusura contabile effettuata.
4. Nell'avvicendamento della titolarità tra Consegnatari, entro 30 giorni dalla nomina deve essere redatto apposito verbale dello stato della consistenza dei beni mobili regionali e dell'avvenuta ricognizione. Il verbale di consegna è redatto in quattro esemplari: uno rimane agli atti del Servizio competente a gestire i beni mobili regionali, uno viene rilasciato al Consegnatario uscente, uno al Consegnatario subentrante e uno viene trasmesso alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.

Art. 12.

Nomina del Vice Consegnatario e conferimento dell'incarico

1. Per i beni regionali situati presso le Direzioni, i Servizi, gli Uffici decentrati e gli Enti ed organismi funzionali della Regione, il Consegnatario si avvale di Vice Consegnatari.
2. L'incarico per l'esercizio delle funzioni di Vice Consegnatario e di Sostituto viene conferito, previa accettazione, con decreto del Consegnatario a dipendenti regionali, su proposta del competente direttore centrale, direttore di Ente o di organismo funzionale.
3. Con l'atto di conferimento dell'incarico di Vice Consegnatario deve essere designato anche il dipendente Sostituto con pari incarico.
4. Ferme le modalità di conferimento di cui ai commi 2 e 3, qualora in un immobile siano dislocate Direzioni diverse o servizi e uffici non appartenenti alla medesima struttura organizzativa, gli incarichi di Vice Consegnatario e di Sostituto possono essere attribuiti, per esigenze funzionali, indipendentemente dalla struttura di appartenenza degli incaricati, previo nulla osta dei dirigenti preposti alle direzioni, servizi o uffici interessati.
5. L'incarico di Vice Consegnatario e di Sostituto termina per cessazione del rapporto di lavoro, per revoca dell'incarico o per dimissioni volontarie. In quest'ultimo caso le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo Vice Consegnatario.
6. Il Vice Consegnatario ed il Sostituto, con la nomina, assumono la responsabilità della custodia e della conservazione fisica dei beni mobili che si trovano nelle sedi di competenza e che vengono loro assegnati dal Consegnatario. Per le sedi dell'Amministrazione regionale che contengono beni mobili trasferiti per nuova assegnazione o beni in fase di dismissione, la responsabilità e l'operatività degli stessi spettano al Vice Consegnatario o al Sostituto di tali strutture.

7. Nell'avvicendamento della titolarità tra Vice Consegnatari, entro trenta giorni dal decreto di nomina viene redatto il verbale dello stato della consistenza dei beni mobili e dell'avvenuta ricognizione da trasmettere, a cura del Vice Consegnatario subentrante al Consegnatario, per l'assegnazione dei beni.

Art. 13.

Funzioni e compiti del Vice Consegnatario

1. I Vice Consegnatari rispondono, per quanto attiene all'incarico affidato, direttamente al Consegnatario.
2. Il Vice Consegnatario redige per ciascuna stanza una scheda di stanza dove vengono riportati i beni inventariati con il numero d'inventario e la categoria, come evidenziati nel Registro inventario, nonché i beni mobili in uso iscritti nel Registro di carico e scarico assegnati ai dipendenti che la occupano e ne conserva copia. La scheda, sottoscritta congiuntamente dal Vice Consegnatario e dal dipendente che occupa la stanza, deve venire esposta nella stanza stessa.
3. Il Vice Consegnatario che riceve in carico beni mobili quali, in particolare, presidi medici, pistole, radiotrasmittenti, batterie, carica batterie, apparecchi fotografici, binocoli e cannocchiali, nonché PC portatili ed attrezzature informatiche ed elettroniche speciali da destinare a singoli dipendenti, ha l'obbligo di tenere una evidenza in cui annotare le assegnazioni ai dipendenti interessati che diventeranno, così, personalmente responsabili dell'uso e della custodia dei beni medesimi, fino alla loro restituzione.
4. Il Vice Consegnatario è il referente del Consegnatario per il funzionamento logistico della struttura cui è preposto ed ove opera, e provvede, tra l'altro, alla tempestiva segnalazione al Servizio competente a gestire i beni mobili regionali di eventuali nuove esigenze di adeguamento di attrezzature, arredamenti o nuove forniture di beni.
5. Il Vice Consegnatario comunica al Consegnatario i trasferimenti di beni tra uffici di una stessa Direzione, o tra diverse strutture, nonché il rinvenimento di qualsiasi bene non identificato con un numero inventariale della Regione, per la registrazione del trasferimento ovvero per l'iscrizione nel registro di carico e scarico a valore zero.
6. Il Vice Consegnatario ha l'obbligo di effettuare, entro il 30 novembre di ogni anno, la ricognizione dei beni assegnati.
7. Il Vice Consegnatario provvede, quando richiesto, a trasmettere al Consegnatario gli elaborati relativi a tutti o parte dei beni custoditi per la verifica delle rispondenze con la consistenza degli appositi registri.
8. Ogni trasferimento di beni mobili è autorizzato dal Vice Consegnatario. In mancanza di autorizzazione la responsabilità del bene è in carico a chi impropriamente ha disposto il trasferimento.

Art. 14.

Beni mobili regionali assegnati a Enti Pubblici

1. I beni mobili regionali assegnati ad altri Enti Pubblici sono gestiti sotto la responsabilità dei medesimi che provvedono all'individuazione di un responsabile a cui è affidata la custodia e la conservazione dei beni regionali e ne comunicano il nominativo alla Regione.
2. I beni mobili regionali assegnati ai soggetti di cui al comma 1 e non più utilizzabili per vetustà, obsolescenza o danneggiamento, a seguito di provvedimento del soggetto medesimo vengono segnalati al Consegnatario che provvede secondo quanto disposto all'art. 5. L'onere dello smaltimento dei beni è a carico del soggetto assegnatario.
3. Le Direzioni Centrali possono assegnare a Enti pubblici beni mobili regionali solo previa comunicazione dei relativi titoli di acquisto all'ufficio del Consegnatario per l'iscrizione nelle scritture inventariali e per la conseguente assegnazione al Vice Consegnatario competente. Tale procedura non si applica in caso di acquisizione di beni preordinata alla cessione in proprietà.



Art. 15.

Cessione di beni mobili

1. La cessione di beni mobili regionali viene effettuata ai sensi dell'art. 30, commi 8, 8-bis, 8-ter e 9 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e dell'art. 50, terzo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia).

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 9 della legge regionale 10/1997, della cessione viene redatto apposito verbale, secondo uno schema approvato con decreto del Direttore centrale competente a gestire il patrimonio mobiliare regionale.

3. Nei casi previsti dall'art. 30, commi 8-bis e 8-ter, della legge regionale 10/1997, qualora si tratti di beni di valore superiore a euro 50,00, la Commissione di valutazione di cui all'art. 16, considerato lo stato d'uso dei beni mobili regionali destinati alla cessione e valutata la loro inutilizzabilità per l'Amministrazione regionale, ne autorizza lo scarico dagli appositi registri.

Art. 16.

Commissione di valutazione

1. È istituita, presso la Direzione centrale competente a gestire il patrimonio mobiliare regionale, la Commissione di valutazione dei beni mobili regionali. La Commissione esprime parere in merito a:

a) stato d'uso e valutazione di stima dei beni mobili regionali di valore superiore a euro 50,00 da alienare, da cedere a titolo gratuito ovvero da avviare allo smaltimento;

b) valutazione dei beni mobili ascrivibili alla categoria IV, comunque entrati in proprietà dell'Amministrazione regionale, qualora il loro valore non sia rinvenibile in altra documentazione;

c) ogni altra questione concernente i beni mobili che il Consegnatario ritenga di sottoporre ad esame.

2. La Commissione di valutazione è composta da:

a) il Direttore centrale della Direzione competente a gestire il patrimonio mobiliare regionale o, su sua delega, da altro dirigente in servizio presso la Direzione stessa, in qualità di Presidente;

b) almeno due direttori di servizio della medesima Direzione, individuati dal predetto Direttore centrale, ovvero da due funzionari delegati dai medesimi direttori di servizio. Il Presidente della Commissione di valutazione provvede alla nomina del segretario.

3. Qualora sia necessaria una particolare valutazione tecnica la Commissione può avvalersi, su richiesta del Presidente della Commissione, di un esperto con specifica competenza.

4. I valori da assegnare ai beni di categoria IV iscritti nel Registro inventario, da alienare, permutare o cedere, sono determinati sulla base di un parere della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia.

Art. 17.

Rinnovo delle scritture inventariali

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 16 può disporre la rinnovazione generale straordinaria della consistenza dei beni mobili qualora emergano gravi e diffuse irregolarità nella gestione degli stessi. In tali casi la Commissione può altresì richiedere la sostituzione dei Vice Consegnatari responsabili.

Art. 18.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la vigente normativa in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

2. L'iscrizione dei beni nei registri di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), prosegue in forma cartacea fino alla completa informatizzazione dei registri medesimi.

Art. 19.

Abrogazioni

1. È abrogato il Regolamento per la gestione beni mobili regionali in attuazione della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), emanato con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2010, n. 0183/Pres.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0226/Pres.


LR 27/2014, art. 6, comma 87: Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della Fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" Onlus di Gorizia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 novembre 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), come modificato dall'art. 6, comma 21, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo decennale costante di € 300.000 annui, per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista;

Visto inoltre il comma 87-bis del citato articolo di legge, in base al quale la spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi suddetti comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione;



Rilevato che il successivo comma 88 prevede che le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo in oggetto, nonché le tipologie di spese ammissibili e i termini del procedimento siano stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r*) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2107;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della Fondazione “Palazzo Coronini Cronberg” Onlus di Gorizia dall'art. 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia dall'art. 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 88, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le modalità di attuazione dell'intervento di sostegno previsto a favore della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia, di seguito denominata Fondazione, dal comma 87 del medesimo art. 6, come modificato dall'art. 6, comma 21, lettera *a*) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), consistente nella concessione di un contributo decennale costante di € 300.000 annui per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista.

2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce:

- a*) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
- b*) le modalità di rendicontazione della spesa;
- c*) le tipologie di spese ammissibili;
- d*) i termini del procedimento.

Art. 2.

Termine e modalità di concessione del contributo

1. Al procedimento di concessione del contributo di cui all'art. 1 si applicano:

a) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, di seguito Regolamento (UE);

b) con riferimento ai lavori di restauro e conservazione di Villa Louise, le disposizioni di cui agli articoli 59, 61, 62, 64 e 68, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

c) con riferimento alla stipulazione del mutuo che risulti necessario per finanziare l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *b*), le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2012, n. 740 (Legge regionale 1/2005 - determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento), adottata ai sensi dell'art. 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 23 maggio 2012.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, la Fondazione presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

a) gli elaborati tecnici progettuali indicati dall'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, redatti in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 56, comma 2, della medesima legge regionale n. 14/2002;

b) il preventivo del mutuo di cui sia eventualmente prevista la stipula.

3. Il contributo è concesso entro sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2.

4. Entro il termine fissato dal decreto di concessione per l'inizio dei lavori, la Fondazione presenta al Servizio tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi, così come richiesto dalle normative di riferimento, ivi compresa l'autorizzazione del competente Organo statale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 3.

Spese ammissibili e determinazione dell'importo del contributo

1. La concessione del contributo è disposta per un importo commisurato alle spese relative all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), come risultanti dal quadro economico dell'opera e ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 14/2002; per la determinazione di dette spese, il Servizio può avvalersi del supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di lavori.

2. Sono ammissibili a contributo, altresì, gli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo previsto per il finanziamento dei lavori di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) e riferiti all'importo del mutuo non superiore alla somma delle spese ammissibili di cui al comma 1.



Art. 4.

Erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 viene erogato mediante apertura di ruoli di spesa fissa con le modalità di cui all'art. 61 della legge regionale n. 14/2002.

2. Nel caso in cui la Fondazione presenti al Servizio i soli elaborati tecnici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), contestualmente al provvedimento di concessione è disposta l'apertura di un ruolo di spesa fissa per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse.

3. Nel caso in cui la Fondazione presenti al Servizio tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 2, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse è disposta a seguito della presentazione, entro il termine fissato con il decreto di concessione, del contratto di mutuo stipulato e corredato del relativo piano di ammortamento.

4. Il provvedimento che dispone l'apertura del ruolo di spesa fissa di cui al comma 3 è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione del contratto di mutuo, ai sensi del comma medesimo.

5. Qualora il capitale oggetto del contratto di mutuo eventualmente stipulato sia inferiore alla spesa ammissibile di cui all'art. 3, comma 1, la Fondazione assume a proprio carico, con dichiarazione del legale rappresentante, la parte di spesa non assistita dal mutuo.

6. Qualora la rata annua di ammortamento del mutuo sia superiore alla quota annua del contributo, la Fondazione assume a proprio carico, con dichiarazione del legale rappresentante, la parte di rata annua eccedente la quota del contributo.

7. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento UE 651/2014, condizione per la liquidazione del contributo deve essere la non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Documentazione di spesa e rendicontazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 61 della legge regionale n. 14/2002, la Fondazione presenta la documentazione di spesa in merito all'impiego del contributo di cui all'art. 1, entro il termine prescritto dal decreto di concessione e con le modalità di cui all'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente al certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, al parere del competente Organo statale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 nonché, nel caso in cui per il finanziamento dei lavori sia stato stipulato un contratto di mutuo, alla documentazione giustificativa del pagamento delle relative rate fino a quel momento versate.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per il tempo massimo di diciotto mesi, su istanza della Fondazione adeguatamente motivata e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

3. Con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il Servizio, verificata la completezza e la regolarità della documentazione stessa, dispone l'apertura di un altro ruolo di spesa fissa per il pagamento delle restanti annualità.

4. Nel caso in cui, ai fini della concessione del contributo, la Fondazione abbia presentato al Servizio i soli elaborati tecnici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), con lo stesso provvedimento di cui al comma 3 si provvede anche all'approvazione del rendiconto.

5. Qualora per il finanziamento dei lavori sia stato stipulato un contratto di mutuo, la Fondazione trasmette al Servizio, a titolo di rendiconto, successivamente alla documentazione di spesa di cui al comma 1 anche la documentazione giustificativa del pagamento delle rate relative a ciascuno degli anni compresi tra quello di presentazione della documentazione di cui al comma 1 e quello di estinzione del mutuo stesso.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio approva il rendiconto con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa del pagamento dell'ultima rata di ammortamento del mutuo.

7. Qualora l'importo totale delle spese regolarmente rendicontate risulti inferiore all'importo complessivo del contributo concesso, lo stesso è corrispondentemente ridotto.

8. Alla rideterminazione del contributo concesso si provvede anche qualora il suo importo ecceda il limite di cui all'art. 53, comma 6, del Regolamento (UE); in tal caso il Servizio richiede alla Fondazione la restituzione della somma eccedente detto limite.

Art. 6.

Obblighi del beneficiario

1. La Fondazione ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, di mantenere l'attuale destinazione di Villa Louise ovvero di riutilizzare la Villa come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, in caso di alienazione di Villa Louise dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il contributo è revocato per la parte che rimane da erogare successivamente al momento dell'alienazione.

3. Qualora per il finanziamento dei lavori sia stato stipulato un contratto di mutuo, la documentazione giustificativa del pagamento delle rate, prevista dall'art. 5, comma 5, deve essere trasmessa dalla Fondazione al Servizio annualmente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pagamento.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 3, il Servizio è autorizzato a sospendere la erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 14/2002.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00110



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 338 del 29 dicembre 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2016) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2016.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.»

2. I commi secondo, terzo e nono dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 1976 sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.»

2. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola «indennità» è sostituita dalla seguente: «identità».

2. L'art. 3 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Programma pluriennale degli interventi*). —

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.

2. Il programma pluriennale definisce in particolare:

a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;

c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.

3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.»

3. Il comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1.»

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola «triennale» è sostituita dalla seguente: «pluriennale».

5. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni».


6. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola «triennale» è sostituita da «pluriennale».

7. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3.»

8. I commi 6 e 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994 sono abrogati.

9. L'art. 10 della legge regionale n. 37 del 1994 è abrogato.



Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Il comma 2 dell'art. 3 legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:

«2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.»

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:

«e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);».

3. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

«4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.»

4. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

«1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.»

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo la lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

«b-ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.»

2. Il comma 3-bis dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b-bis) e b-ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. L'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Programma regionale). — 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.

2. Il programma pluriennale in particolare prevede:

a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;

c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;

d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8;

e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9.

3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.»

2. L'art. 7 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi). — 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;



d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.».

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente:

«3-bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole «predispongono i piani annuali, presentando» sono sostituite dalla seguente: «presentano».

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti «L'Assemblea legislativa regionale».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole «dei conferimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del riordino».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole «ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)) è sostituito dal seguente:

«2. Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è abrogata.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è aggiunto il seguente:


«4-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1.».

3. Limitatamente all'anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

1. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) le parole «secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite dalla Giunta regionale».



2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. All'art. 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25-quindecies, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21 del 1984»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.»;

c) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2-bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare:

1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;

2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi;

3) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.»;

e) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.».

2. All'art. 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: «che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25-quindecies, commi 2, 3 e 4»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti obbligati che non provvedono all'installazione dei sistemi di misurazione di cui all'art. 25-quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attiva del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa - lavoro.».



4-ter. Il programma regionale determina inoltre:

- a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;
- b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;
- c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (*Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale*). — 1. La Regione realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'art. 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'art. 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco.».

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (*Priorità e premialità*). — 1. In coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera f), per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell'art. 7.

2. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, gli incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.

3. La Giunta regionale con proprio atto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali), approva, nei limiti delle possibilità della legislazione vigente, specifica direttiva per l'attuazione dei commi 1 e 2.».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*). — 1. Per il

raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:

- a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
- b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
- c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.

4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:

«2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15



dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'approvazione del programma è subordinata a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi

1. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.».

Art. 20.

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, dal 1° gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.

2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2015, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.

3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'art. 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:

a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.

4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Art. 21.

Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) è abrogata.

Art. 22.

Disposizioni in materia di polizia provinciale

1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.

2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.

Art. 23.

Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.

Art. 24.

Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

1. Il termine previsto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016), è prorogato al 30 giugno 2016.

2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all'art. 27, comma 8, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).



3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all'art. 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento, possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa per cinque annualità oltre a quella in corso, entro sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall'amministrazione a seguito di ricognizione, fino all'esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall'autorità amministrativa.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00055

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2015, n. 37.

Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 Speciale del 6 novembre 2015*)

(*Omissis*);

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), esercita le

funzioni normative, relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo).

2. Le assegnazioni e vendite relative a tutti i terreni agricoli siti in territorio del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria, ovvero tutti i fondi iscritti nel territorio delimitato dalla circonconfucense, sono ora disciplinate dalle norme contenute nella presente legge regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dagli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca aventi sede in Avezzano.

Art. 2.

Requisiti per la cessione dei terreni fucensi e loro pertinenze

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole dirette - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:


a) sia stato possessore dell'unità oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge n. 386/1976;

b) gli sia stata riconosciuta dai competenti uffici (certificato camera di commercio e similari) la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra o imprenditore agricolo professionale.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale nelle forme dovute.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture regionali della Gestione speciale della riforma fondiaria, sulla base della documentazione esistente agli atti della soppressa Agenzia Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli Enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 3 o all'art. 4, in favore dei discendenti in linea retta o del coniuge, sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra o di imprenditore agricolo professionale.



5. Nel caso in cui non vi siano possessori del fondo o nella condizione in cui il possesso non sia dimostrabile, il terreno è ceduto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.

Art. 3.

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, è determinato in base ai valori agricoli medi correnti ed è sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'Agricoltura competente per territorio, così come previsto dall'art. 10 della l. 386/1976 e dall'art. 12, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1 sono versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati a suo tempo all'Agenzia di sviluppo agricolo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'art. 4.

5. Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all'accettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dell'acquirente l'onere del frazionamento di immobili, è da questi dimostrata l'impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali.

Art. 4.

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è determinato in base alla valutazione effettuata a prezzo di mercato dal competente Ufficio tecnico regionale.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, sono versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'Agenzia regionale, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo complessivo è sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.

4. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

5. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall'art. 3, comma 5. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti.

6. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo stabilito dai competenti uffici regionali viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario, con obbligo di sanatoria ove mancante.

7. Ove non sia dimostrabile il possesso dell'unità poderale oggetto di cessione, si procede ad asta pubblica, con il prezzo a base d'asta stabilito dai competenti Uffici regionali.

Art. 5.

Limitazioni, vincoli e divieti

1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini diversi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio è effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successioni tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo.

Art. 6.

Ripresa di possesso di unità produttive

1. È ripreso il possesso degli immobili, con provvedimento del dirigente del servizio competente a seguito di:

- a) rinuncia all'acquisto o all'assegnazione;
- b) mancato pagamento delle rate di ammortamento;



c) rifiuto o mancata accettazione del prezzo o delle condizioni di vendita;

d) revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento o risoluzione del contratto di vendita;

e) sentenza favorevole;

f) mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2;

g) scadenza o revoca di concessione amministrativa;

h) atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell'immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse.

2. Previa opportuna diffida, l'atto, debitamente motivato, è notificato all'interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.

Art. 7.

Revoca di assegnazione terreni e annullamento di contratti di vendita

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente al fondo interessato all'abusivismo edilizio.

Art. 8.

Clausole di salvaguardia

1. Per ogni fattispecie non disciplinata dalla presente normativa di dettaglio trovano integrale applicazione le norme della legge n. 386/1976 nonché, ove ancora applicabili, quelle recate dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini) e della legge n. 590/1965.

2. Per le alienazioni di fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria valgono altresì le disposizioni della legge regionale 27 gennaio 1997, n. 7 (Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo) e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili.

Art. 9.

Interventi in materia di sicurezza stradale

1. La Regione istituisce un "Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino" con il fine di promuovere e sostenere la manutenzione straordinaria della rete stradale e le infrastrutture di mobilità nel Fucino.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 la Regione attiva specifici interventi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, mediante l'approvazione di piani operativi, proposti dai Comuni titolari della gestione delle infrastrutture.

3. Annualmente le risorse disponibili sono ripartite mediante avviso pubblico nel quale si tiene conto dell'urgenza degli interventi presentati e del rapporto proporzionale dei chilometri di strada gestiti dai singoli Comuni.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi derivanti dalla cessione dei terreni fucensi e loro pertinenze di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2015 del bilancio pluriennale regionale 2015-2017, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 2015 nell'unità previsionale di base (U.P.B.) 04.01.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalla cessione dei terreni e pertinenze in territorio del Fucino - L.R. n. ___ del ___", con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00.

2. Gli oneri relativi agli interventi in materia di sicurezza stradale di cui all'art. 9 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2015 del bilancio pluriennale 2015-2017, trovano copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 2015 nell'ambito dell'unità previsionale di base (U.P.B.) 06.02.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino - L.R. n. ___ del ___" con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00.

3. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.

4. Per gli esercizi successivi al 2015, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 novembre 2015

D'ALFONSO

(Omissis)

15R00529



LEGGE REGIONALE 6 novembre 2015, n. 38.

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 Speciale del 6 novembre 2015)

(Omissis);

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e della delibera della Giunta regionale n. 894 del 5 novembre 2015, è istituito il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" di seguito denominato Parco.

2. Il Parco è classificato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle aree protette) e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 38/1996.

3. La presente legge dispone la tutela nell'area marina interessata di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico quali la "Pinna Nobilis" e la "Litophaga litophaga".

Art. 2.

Descrizione dell'area

1. Il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2.

2. Il perimetro delimita un tratto di mare prospiciente la costa compreso tra le seguenti coordinate:

A. (linea di costa) latitudine 42° 18' 24" N; longitudine 14° 27' 02" E;

B. (linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; longitudine 14° 30' 06" E;


C. (in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 14° 35' 46" E;

D. (in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 14° 31' 54" E.

3. L'ambiente marino è caratterizzato dalla presenza di flora, vegetazione e fauna mediterranea di notevole interesse, da emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse e dalla presenza dei "trabocchi", beni storico artistici già tutelati e valorizzati ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese).

4. Il presente provvedimento, volto alla tutela degli ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema complesso e del paesaggio, inteso come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, è improntato sui principi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale:

- Convenzione Europea del Paesaggio;
- Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa;
- Raccomandazione 95/9 del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio;
- Raccomandazione 79/9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione;
- Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;
- Direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica;
- Direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 1992;
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979;
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979;
- Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio);
- Legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni;
- Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) del 24 marzo 2011 che comprende tra i suoi obiettivi la preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;
- Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere;



- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni COM.(2014) 357 relativa alla strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del progetto comunitario "Crescita blu".

Art. 3.

Finalità

1. Il Parco è istituito per le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo dell'ambiente sia terrestre che marino;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio, con particolare attenzione alla peculiarità dei trabocchi;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4.

Perimetrazione

1. I confini del Parco sono individuati dalle coordinate di cui al comma 2 dell'art. 2. La delimitazione delle aree a mare è realizzata mediante idonee boe in accordo con la Capitaneria di Porto territorialmente competente e secondo le metodologie riconosciute dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.

Ente di gestione

1. In conformità agli articoli 23 e 24 della legge 394/1991, la gestione del Parco è demandata ai Comuni territorialmente competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 20 bis della legge regionale 38/1996, ivi aggiunto dall'art. 10, comma 1.

2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di Società cooperative o Istituti particolarmente qualificati, delle università, dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

3. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni definiscono, mediante apposite deliberazioni consiliari, l'Ente di gestione del Parco, la relativa composizione, nonché le forme e i modi di attuazione della gestione del Parco stesso. In caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni da parte della Regione, quest'ultima nomina un Commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dei Comuni inadempienti.

4. L'Ente di gestione del Parco predispone, altresì, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano di assetto naturalistico, di seguito denominato Piano del Parco, il Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso al Parco e di fruizione dello stesso, con particolare riguardo alla regolamentazione di visite turistiche, osservazione naturalistica e ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 6.

Piano del Parco

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni affidano l'incarico per l'elaborazione del Piano del Parco in conformità al dettato dell'art. 22 della legge regionale 38/1996.

2. Il Piano è elaborato e adottato secondo le modalità, previsioni e prescrizioni dell'art. 22 della legge regionale 38/1996, entro dodici mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, nomina un Commissario ad acta.

4. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dell'Ente di gestione del Parco.

5. Il Piano del Parco è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo della documentazione presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 38/1996.

6. Il Piano del Parco individua e regola una fascia di protezione esterna funzionale alla tutela dei valori ecologici dell'area protetta.

Art. 7.

Programma pluriennale economico e sociale e Regolamento del Parco

1. Entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio regionale, l'Ente di gestione del Parco predispone il Programma pluriennale economico e sociale che contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione del Parco, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici e il Regolamento di cui al comma 4, dell'art. 5.



2. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento sono inviati alla Giunta regionale - Direzione Parchi, che li inoltra al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano del Parco di cui all'art. 6 ed approvati contestualmente.

Art. 8.

Piano di gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente di gestione del Parco predispose ed approva un Piano di gestione.

2. Per il primo anno successivo all'istituzione del Parco, l'Ente di gestione del Parco utilizza lo stanziamento di cui all'art. 11, per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 1, 4, 5.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 38/1996, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del Parco sono previste, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 38/1996 ed in attesa dell'approvazione degli stessi, le norme transitorie di salvaguardia di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 38/1996.

3. Nelle more della pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco sono in ogni caso consentiti le attività di pesca e il transito di natanti e piccole imbarcazioni.

4. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1996

1. Dopo il comma 20, dell'art. 11, della legge regionale n. 38/1996 è aggiunto il seguente:

“20-bis. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati.”.

2. Al comma 5, dell'art. 15 della legge regionale n. 38/1996, dopo le parole “agro-silvo-pastorale” sono aggiunte le seguenti: “e l'attività di pesca”.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in Euro 50.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.02.003 sul capitolo di nuova istituzione denominato: “Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco “Costa dei Trabocchi””.

2. La copertura finanziaria, per l'anno 2015, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

a) U.P.B. 15.01.001 - capitolo 323000 denominato “Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - art. 21 L.R. 3/2002” in diminuzione euro 50.000,00;

b) U.P.B. 05.02.003 - capitolo 282203, di nuova istituzione, denominato “Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco “Costa dei Trabocchi”” in aumento euro 50.000,00.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 novembre 2015

D'ALFONSO

(Omissis)

15R00530



REGIONE SICILIA

LEGGE 5 novembre 2015, n. 27.

Modifiche di norme in materia di cooperative giovanili.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 47 del 13 novembre 2015)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 120, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. All'art. 120, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'al 31 dicembre 2014' sono sostituite dalle parole 'al 31 dicembre 2016'.

Art. 2.

Modifica dell'art. 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. All'art. 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e dal regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 190 del 28 giugno 2014, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.”

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 novembre 2015

CROCETTA

16R00043

LEGGE 12 novembre 2015, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 20 novembre 2015)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano

1. All'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2015» sono soppresse;


b) al comma 4, le parole «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle parole «almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.».

2. All'art. 13 della legge regionale n. 15/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2015.» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle parole «almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.».

3. Le elezioni indette con i decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 2015 sono annullate.



Art. 2.

*Proroga delle gestioni commissariali
delle ex province regionali*

1. All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2016.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 2015

CROCETTA

(*Omissis*).

16R00044

LEGGE 20 novembre 2015, n. 29.

Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 novembre 2015*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aree non idonee all'installazione di impianti eolici

1. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree

non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), 'Important Bird Areas' (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.».


Art. 2.

Disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)

1. Al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione:

a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari;



b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti;

c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente.

3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 novembre 2015

CROCETTA

*Assessore regionale per i beni
culturali e l'identità siciliana*
VERMIGLIO

*Assessore regionale per l'energia
ed i servizi di pubblica utilità*
CONTRAFATTO


*Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente*
CROCE

(*Omissis*).


16R00045

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 4 3 0 *

€ 4,00

